



Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 6 dicembre 2013¹ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il trattamento di determinati dati segnaletici di natura biometrica da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell'ambito dei suoi compiti nel settore degli stranieri.

Art. 3 cpv. 1 lett. h

¹ I servizi competenti di fedpol trattano dati segnaletici nell'espletamento dei seguenti compiti:

- h. trasmissione per via informatizzata dei dati segnalateci di natura biometrica alla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS).

Art. 3a Competenza della SEM

In caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno, la SEM può fornire per via informatizzata le impronte digitali e le immagini del viso al N-SIS a partire da AFIS. L'interessato è informato sull'utilizzazione di questi dati conformemente all'articolo 14 della legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati (LPD).

¹ RS 361.3

² RS 235.1

Art. 3b Rinuncia al rilevamento di dati biometrici per le segnalazioni nel SIS
ai fini del rimpatrio o della non ammissione

¹ I dati delle persone di età inferiore ai 12 anni non sono registrati.

² Si rinuncia a rilevare i dati delle persone le cui condizioni fisiche o di salute non lo permettono.

³ Si può eccezionalmente rinunciare al rilevamento dei dati se, sulla base di elementi concreti, vi è la certezza che la persona lascerà la Svizzera e lo spazio Schengen entro i termini previsti e non vi è una richiesta di non ammissione.

⁴ Il DFGP è autorizzato a prevedere in un'ordinanza altre deroghe in caso di situazioni straordinarie.

Art. 5 cpv. 1

¹ I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d'accesso e il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della LPD³.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 235.1